# Regione Friuli Venezia Giulia Provincia di Pordenone COMUNE DI SESTO AL REGHENA







PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

# Regolamento acustico comunale

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 30.10.2020

# **PROGETTO**

Giovanni La Porta architetto Stefano Polesel architetto

Giuseppe Segno *urbanista* 

**UFFICIO TECNICO** 

geom. Edi Innocente



# TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1- Il presente Regolamento acustico comunale (nel seguito Regolamento) costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (nel seguito P.C.C.A.) del Comune di Sesto al Reghena; il documento è stato elaborato ai sensi dei seguenti atti legislativi: D.P.C.M. 01/03/1991, Legge n. 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997, L.R. n. 16/2007, D.P.R. 19 n. 277/2011, D.G.R. n. 2870/2009;
- 2- Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione e tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, nonché alla pianificazione di interventi di risanamento;
- 3- Non sono assoggettate alla disciplina del presente Regolamento le attività temporanee di carattere agricoloforestale, di natura non industriale, effettuate nelle aree agricole, a destinazione d'uso boschiva, a pascolo o nelle aree protette identificate dal P.R.G.C. del Comune di Sesto al Reghena vigente;
- 4- Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento le azioni ritenute rumorose che dovessero verificarsi in ambiente privato, diverso dai circoli privati aperti al pubblico, qualora la rumorosità prodotta non riguardi l'ambito pubblicistico. Ogni controversia tra privati inerente la disciplina acustica, deve essere riferita alle disposizioni di cui all'art.659 del C.P. e all'art.844 del C.C.; in tale ambito l'interesse particolare dei cittadini trova tutela, da parte della pubblica autorità, solo nella misura in cui tale interesse coincida con l'interesse pubblico.

#### Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni.

- a) attività rumorosa: attività causa di rumore, nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare disturbo alle attività umane, pericolo per la salute, degrado degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti ovvero tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) attività rumorosa a carattere permanente: ogni attività rumorosa che si eserciti stabilmente nell'arco della giornata e/o nei periodi di riferimento acustico (diurno 6,00-22,00; notturno 22,00-6,00);
- c) attività rumorosa a carattere temporaneo: ogni attività rumorosa che si eserciti in modo occasionale, senza continuità temporale, che termini in un arco di tempo limitato e/o che si svolga non stabilmente in uno stesso luogo.
- d) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio, destinato alla permanenza delle persone o di una comunità, utilizzato per le diverse attività umane, potenziale ricettore di emissioni rumore provenienti dall'esterno; sono fatti salvi gli ambienti destinati alle attività produttive rumorose, assoggettate alla disciplina di cui al D.Lgs n. 81/2008 e smi;
- e) sorgenti sonore fisse: componenti impiantistiche e tecnologiche degli edifici, installazioni a servizio degli immobili, anche in via transitoria, la cui attività produca emissioni sonore rumorose; infrastrutture stradali,



ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; aree di parcheggio, aree adibite alla movimentazione merci; depositi di mezzi di trasporto e merci; aree adibite ad attività sportive e ricreative;

- f) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera e);
- g) emissione sonora: rumore emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- h) immissione sonora: rumorosità ambientale immessa da una o più sorgenti sonore misurata nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno in prossimità dei ricettori;
- i) rumorosità residua: rumorosità ambientale misurata nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno al netto delle sorgenti disturbanti;
- I) immissione sonora differenziale: differenza tra la rumorosità ambientale e l'immissione sonora;
- m) piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.): suddivisione del territorio comunale in aree omogenee aventi diverso grado di tutela acustica;
- n) impatto acustico: effetto della rumorosità indotta dalla presenza di una o più sorgenti sonore;
- o) clima acustico: condizione sonora presente in un determinato ambito di territorio, derivante dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- p) requisiti acustici passivi degli edifici: caratteristiche acustiche degli elementi edilizi degli edifici riferiti ai parametri acustici di cui al D.P.C.M. 05/12/1997;
- q) tecnico competente in acustica ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 447/1995 e smi);
- r) valutazione previsionale di impatto acustico (V.P.I.A.): documento tecnico redatto in fase preliminare allo scopo di verificare la compatibilità acustica dell'opera e/o dell'attività con il contesto ambientale;
- s) valutazione previsionale di clima acustico (V.P.C.A): documento tecnico redatto in fase preliminare allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di unità edilizie e/o attività per le quali sia necessario valutare la compatibilità con la condizione acustica dell'area esistente;
- t) piano aziendale di risanamento acustico (P.A.R.A.): documento tecnico redatto dal titolare di imprese esercenti attività produttive o commerciali la cui rumorosità superi i livelli di rumore stabiliti da D.P.C.M. 14/11/1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio di cui alla Classificazione acustica del PCCA; il documento pianifica le misure di adeguamento alle limitazioni acustiche di zona, in relazione all'adozione delle migliori tecniche disponibili;
- u) ricettore: ogni ambiente abitativo e/o area esterna (cfr. punto d prec.), potenzialmente disturbato dalle emissioni sonore di una o più sorgenti, presso il quale si rende necessario valutare il livello di rumorosità ambientale.

#### Art. 3 - Tecniche di rilevamento acustico



- 1- Le tecniche di rilevamento acustico, la strumentazione e le modalità di misura del rumore fanno riferimento ai contenuti di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e D.M. 16/03/1998;
- 2- Nella determinazione della rumorosità ambientale la strumentazione utilizzata deve essere di classe I (cfr. standard I.E.C., ovvero EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995). Le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro integratore) o strumentazione equivalente, tali da poter individuare livelli sonori ambientali equivalenti ponderati in scala A (LAeq), livelli percentili (L90, L95), livelli sonori massimi (LAmax) con costante di tempo "slow", "fast" ed "impulse"; I livelli sonori saranno espressi in bande di terzo d'ottava.

#### TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE

#### Art. 4 - Campo di applicazione

Fanno parte della categoria di cui all'art. 2 lettera b), le seguenti attività:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, durante le ordinarie condizioni di esercizio, di strumentazione, impianti, macchinari e autoveicoli rumorosi;
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati, operazioni di parcheggio dei veicoli; c) attività di intrattenimento e ritrovo, svolta in maniera non occasionale in spazi aperti e/o all'interno di edifici (es. discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, bar e pubblici esercizi in genere, ...ecc.);
- d) attività di carattere sportivo svolta in maniera non occasionale in strutture a carattere ricettivo (es. campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine, campi da tennis, ... ecc.);
- e) impianti tecnologici fissi, a ciclo continuo e discontinuo, a servizio di ambienti adibiti alla permanenza delle persone (es. ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, ventilazione, ...), uffici, alberghi, scuole, edifici ricreativi e di culto, edifici commerciali, edifici a destinazione d'uso produttivo, edifici adibiti alla residenza.

# Art. 5 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)

1- Le attività e le opere di cui all'art. 8, commi 1,2,4 della Legge n. 447/1995 (cfr. in seg.), sono assoggettate alla presentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale; la Valutazione è presentata a corredo della richiesta di titolo abilitativo in materia edilizia o altro atto abilitativo inerente le attività e le opere di cui al presente articolo

Legge n. 447/1995, art. 8

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989,



devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

- 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento),

E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni;

- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera I), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta".
- 2- Non sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che riguardano la natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, gli impianti e le strutture esistenti;
- 3- La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è redatta ai sensi del D.G.R. n. 2870/2009. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto apposito registro delle Valutazioni di Impatto Acustico; l'assenza della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è causa di diniego del titolo autorizzativo, per carenza di documentazione essenziale.



#### Art. 6 - Valutazione di clima acustico (V.P.C.A)

1- Le attività e le opere di cui all'art. 8, comma 3 della Legge n. 447/1995 (cfr. in seg.) sono assoggettate alla presentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Legge n. 447/1995, art. 8

- 3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2
- 2- La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata da chi ne ha titolo anche nel caso di riuso di edifici esistenti, per i quali viene presentata domanda di cambiamento di destinazione d'uso a favore di usi scolastici, ospedalieri e para sanitario (case di cura e riposo, riabilitazione, ... ecc.);
- 3- La valutazione previsionale di clima acustico può essere sostituita da autocertificazione a firma di tecnico abilitato (progettista, DLL ...), così come richiamato dalla normativa vigente;
- 4- La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è redatta ai sensi del D.G.R. n. 2870/2009. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto apposito registro delle Valutazioni di Clima Acustico.; l'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di diniego del titolo autorizzativo, per carenza di documentazione essenziale.

# Art. 7 - Procedura semplificata di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) per piccole e medie imprese (P.M.I.)

1-Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico, le attività a bassa rumorosità di cui alla normativa vigente (cfr. Allegato B, D.P.R. n. 227/2011);

Allegato B, D.P.R. n. 227/2011

Elenco attività esonerate dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico/documentazione d'impatto acustico

- 1. Attività alberghiera
- 2. Attività agro-turistica
- 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
- 4. Attività ricreative



- 5. Attività turistica
- 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con

uso di armi da fuoco

- 7. Attività culturale
- 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo
- 9. Palestre
- 10. Stabilimenti balneari
- 11. Agenzie di viaggio
- 12. Sale da gioco
- 13. Attività di supporto alle imprese
- 14. Call center
- 15. Attività di intermediazione monetaria
- 16. Attività di intermediazione finanziaria
- 17. Attività di intermediazione Immobiliare
- 18. Attività di intermediazione Assicurativa
- 19. Attività di informatica software
- 20. Attività di informatica house
- 21. Attività di informatica internet point
- 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
- 23. Istituti di bellezza
- 24. Estetica
- 25. Centro massaggi e solarium
- 26. Piercing e tatuaggi
- 27. Laboratori veterinari
- 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
- 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50,

purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca

- 30. Lavanderie e stirerie
- 31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
- 32. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi
- 33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
- 34. Laboratori artigianali per la produzione di pane



- 35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
- 36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti

alimentari

- 37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
- 38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tinture finissaggio
- 39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
- 40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
- 41. Liuteria
- 42. Laboratori di restauro artistico
- 43. Riparazione di beni di consumo
- 44. Ottici
- 45. Fotografi
- 46. Grafici
- 2- Le attività di cui al comma 1 che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero contemplino lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari), predispongono documentazione di previsione di impatto acustico (Allegato A1);
- 3- Qualora per le attività di cui al comma 2 non sia previsto il superamento dei limiti sonori stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione di impatto acustico può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva in forma di atto di notorietà (Allegato A2)
- 4- La documentazione presentata dalle PMI, di cui ai commi precedenti, sarà protocollata presso il Comune e conservata in copia dal richiedente per gli eventuali controlli degli organi di controllo.

#### Art. 8 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico (P.A.R.A.)

- 1- Le imprese esercenti attività produttive, commerciali o di servizio, sono tenute a garantire il rispetto delle limitazioni acustiche derivanti dall'applicazione del P.C.C.A. entro 6 (sei) mesi dalla sua approvazione;
- 2- Le imprese che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A., sono tenute a presentare idoneo Piano Aziendale di Risanamento Acustico (P.A.R.A.), redatto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 18/05/2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento CE 761/2001, sono escluse dall'obbligo di presentare il P.A.R.A.;



3- Il P.A.R.A. deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti acustici stabiliti. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del P.A.R.A., può segnalare particolari prescrizioni e/o richiedere integrazioni, chiarimenti da fornire nei limiti temporali indicati. La relazione tecnica di supporto al P.A.R.A. dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale;

4- Le imprese che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo, sono assoggettate alle sanzioni di cui al successivo Titolo VI.

#### Art. 9 - Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo edilizio autorizzativo

1- Per le tipologie degli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3, Legge n. 447/1995, qualora la valutazione previsionale di clima acustico evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione sonora relativa alle infrastrutture stradali o ferroviarie, dovranno essere individuati idonei interventi di risanamento acustico;

2- Nel caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti acustici di cui agli art. 5 e 6 del D.P.R. n. 142/2004, risulteranno a carico del titolare del permesso di costruire (o titolo equivalente). Nel caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti acustici, di cui agli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 142/2004, risulteranno a carico del titolare del permesso di costruire (o titolo equivalente), se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione sonora.

#### TITOLO III – Attività rumorose a carattere temporaneo

#### Art. 10 Campo di applicazione

- 1- Fanno parte della categoria di cui all'art. 2 lettera c), le seguenti attività:
- a) attività d'intrattenimento popolare, (es. eventi: teatrali, cinematografici, musicali, danzanti, rassegne canore, feste, sagre, luna park, esposizioni, mostre, rassegne motoristiche ...ecc.), tenute in edifici e/o spazi aperti;
- b) attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali, ferroviari e industriali e/o assimilabili;
- c) manifestazioni sportive, motoristiche, svolte in edifici e/o spazi aperti utilizzati temporaneamente;
- d) attività di spettacolo musicale in luogo pubblico o aperto al pubblico, esercitate in modo occasionale e rivolto alla clientela dei pubblici esercizi a supporto dell'attività principale (es. piano-bar, serate musicali, karaoke, feste da ballo, ... ecc.);
- 2- Le attività rumorose temporanee di cui al comma 1, per le quali sia previsto il superamento dei limiti acustici di zona, assoluti e differenziali, possono essere autorizzate in deroga dal Comune;
- 3- Presso il Comune è tenuto apposito registro delle autorizzazioni in deroga rilasciate; l'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico



interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

4- Le attività di cui al comma 1, promosse, organizzate, svolte dal Comune e/o da ente delegato, per le quali sia previsto il superamento dei limiti acustici di zona, assoluti e differenziali, non necessitano di autorizzazione in deroga (art. 11 seg.) purché si svolgano secondo le modalità di cui alle regolamentazioni specifiche contenute nel presente Titolo.

#### Art. 11 Autorizzazioni in deroga

- 1- La richiesta di autorizzazione in deroga, redatta secondo i modelli di seguito specificati documentano i seguenti dati:
- le motivazioni di carattere artistico-culturale e tecnico-economico che giustificano l'attività;
- le modalità organizzative dell'evento (luogo, tempi, operatori ...);
- la natura delle emissioni sonore prodotte durante gli eventi, la strumentazione acustica eventualmente utilizzata, i ricettori sensibili dell'area, l'entità dell'eventuale superamento dei limiti acustici assoluti e differenziali di zona;
- le misure di cautela eventualmente necessarie al fine di mitigare l'impatto acustico sulla popolazione;
- 2- La richiesta di autorizzazione in deroga, in fase istruttoria, può essere seguita dalla richiesta di integrazioni da parte del Comune ovvero dalla richiesta di Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale e/o l'indicazione di eventuali necessità o particolari prescrizioni;
- 3- Per inderogabili esigenze di pubblico interesse, è sempre consentita ogni attività avente carattere rumoroso temporaneo assoggettata ad autorizzazione in deroga, purché coordinata dal Comune e/o da altri enti e organizzazioni dello Stato;
- 4- La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento;
- 5- L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### Art. 12 – Attività di intrattenimento popolare (art. 10, comma 1., lettera a)

1- Le attività di cui all'art. 10 comma 1., lettera a), devono svolgersi nelle aree individuate a tale scopo dal Comune e identificate nella tabella 1 seguente. Le aree, riportate nelle tavole del P.C.C.A., possono essere integrate e/o modificate con delibera della Giunta Comunale, anche su proposta di soggetti terzi, riportando tali modifiche tra gli aggiornamenti periodici del P.C.C.A.; le modifiche e/o integrazioni inerenti la localizzazione delle aree non costituiscono variante al P.C.C.A.;



Denominazione area	Tipologia manifestazione
Centro storico capoluogo	Attività previste dall'art. 10 comma 1 lett. a
Area sportiva v.le degli Olmi	
Area sportiva di Bagnarola	
Area sportiva di Ramuscello	
Aree pertinenziali delle Parrocchie (capoluogo e	
frazioni)	

#### TABELLA 1

- 2- Le attività di cui all'art. 10 comma 1., lettera a), non possono essere effettuare in aree occupate e/o in aree prossime a ospedali, case, di cura o case di riposo, né essere svolte in aree di pertinenza scolastica in concomitanza con le attività didattiche, non dovendo, in alcun modo, alterare la rumorosità ambientale residua dell'area ove sono situati ricettori sensibili;
- 3- L'orario di svolgimento delle attività di cui all'art. 10 comma 1., lettera a), può essere prolungato per un massimo di 60' per le sole operazioni di smontaggio delle attrezzature e allontanamento degli avventori;
- 4- La richiesta di autorizzazione in deroga è inoltrata dai soggetti interessati al Comune almeno 30 gg prima dello svolgimento dell'evento e seguita da eventuale nulla osta, diniego o richiesta di integrazione entro 15gg dall'evento. Le autorizzazioni in deroga possono essere sempre revocate per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- 5- La richiesta dell'autorizzazione in deroga è prodotta sulla base del modello Allegato B;
- 6- Per le attività localizzate in p.zza Castello del capoluogo, il Comune prescrive che il livello sonoro equivalente (Leq), relativo all'intero periodo di svolgimento dell'evento, non sia superiore a 95 dBA; tale livello sonoro si intende misurato a 20 metri dalle sorgenti sonore.
- 7 Per tutte le altre aree è comunque prescritto che il livello sonoro, relativo all'intero periodo di svolgimento dell'evento, non sia superiore a 100 dBA; tale valore, inteso come livello massimo di pressione sonora ponderata A misurato con costante di tempo "fast" (LAFmax), si intende misurato a 20 metri dalle sorgenti sonore.

#### Art. 13 – Cantieri mobili (art. 10, comma 1, lettera b)

- 1- Le attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) adotteranno ogni misura necessaria per minimizzare il disturbo alla popolazione, impiegando i migliori accorgimenti procedurali e tecnologici a disposizione; le macchine operatrici e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive europee, alla normativa nazionale e alle norme di omologazione e certificazione inerenti la limitazione delle emissioni sonore;
- 2- L'operatività dei macchinari rumorosi e l'esecuzione delle lavorazioni rumorose è consentita esclusivamente nei giorni feriali e con le seguenti limitazioni orarie, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 9:
- Cantieri edili



- . dal 1 ottobre al 30 aprile, dalle ore 7,30 alle ore 18:00
- . dal 1 maggio al 30 settembre, dalle ore 7:30 alle ore 19:00.

Nei giorni festivi non è ammesso l'utilizzo di macchinari e/o attività fonte di rumore.

- Cantieri stradali
- . tutto l'anno solare, dalle ore 7:30 alle ore 20:00.
- Cantieri edili in edifici residenziali
- . periodo invernale e periodo estivo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- 3- La richiesta di autorizzazione in deroga è inoltrata dai soggetti interessati al Comune almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività ed essere prodotta sulla base dell'**Allegato C**;
- 4- L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico nei confronti della popolazione (es. divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico, avvisatori acustici utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso ecc.);
- 5- Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno, il Comune può richiedere la presentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da Tecnico competente in acustica ambientale, oppure un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività di cantiere (P.M.A.A);
- 6- In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per intensità sonora, durata temporale e localizzazione, il Comune può fissare particolari restrizioni, facendo anche riferimento al limite acustico posto ad 1 m dalla facciata dei recettori più disturbati. Il Comune può, anche a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione in deroga, ponendo limitazione degli orari e/o con specifiche prescrizioni operative inerenti l'uso delle attrezzature rumorose;
- 7- Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere conservata presso la sede dell'attività per poter essere esibita nel caso di controlli degli enti preposti;
- 8- Ogni attività di cantiere eseguita per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ... ecc.),ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è autorizzata in deroga rispetto agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, fatta salva la comunicazione al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale inerente la necessità di intervenire con urgenza.

Art. 14 – Eventi sportivi (art. 10, c)



- 1- Lo svolgimento di attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), è consentita con le seguenti limitazioni orarie: tutto l'anno solare, dalle ore 8:00 alle ore 23:00.
- 2- La richiesta di autorizzazione in deroga è inoltrata dai soggetti interessati al Comune almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività ed essere prodotta sulla base del modello **Allegato D**;
- 3- L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni, prevedendo la necessità di adottare specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico nei confronti della popolazione nonché altre limitazioni orarie;
- 4- Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1., potranno subire restrizioni a seguito di iterate segnalazioni di disturbo da parte della popolazione e/o per motivi di pubblico interesse.

### Art. 15 – Spettacoli musicali aperti al pubblico (art. 10, comma 1, lettera d)

1. Per le attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), la frequenza, i limiti orari, eventuali altre restrizioni sono indicate nella tabella seguente;

Manifestazione	Limite orario max. nel periodo di riferimento notturno (22,00-06,00)
Concerti, piano Happy hour, festini,	Giorni feriali: Fino alle ore 23,00
inaugurazione locali bar, karaoke	Giorni prefestivi (compreso venerdì) e festivi: fino alle 24,00

- 2- Le modalità operative delle attività di cui al comma 1., possono subire ulteriori restrizioni a seguito di iterate segnalazioni di disturbo da parte della popolazione e/o per motivi di pubblico interesse;
- 3- La richiesta di autorizzazione in deroga è inoltrata dai soggetti interessati al Comune almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività ed è prodotta sulla base del modello Allegato E.

#### TITOLO IV – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

#### Art. 16. – Attività rumorose temporanee non assoggettate a autorizzazione in deroga

- 1- Sono sempre autorizzate le attività di cui all'art. 10, comma 1 (intrattenimento popolare), per le quali non sia previsto il superamento dei limiti acustici di zona, assoluti e differenziali derivanti dalla classe acustica dell'area sulla quale si esercitano;
- 2- Sono altresì sempre autorizzate le seguenti attività e/o l'operatività delle apparecchiature potenzialmente rumorose, pur in osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni:
- A) attività di pulizia e manutenzione degli spazi pubblici (raccolta dei rifiuti, igienizzazione, spazzamento delle strade, sfalcio, raccolta e compattamento rifiuti ... );
- le attività, svolte da operatori del Comune e/o operatori delegati, adotteranno tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo nei confronti della popolazione, mirando ad un progressivo miglioramento della qualità acustico-ambientale dei luoghi; le macchine operatrici



utilizzate dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare le emissioni acustiche;

- le attività sono consentite nei giorni feriali dalle ore 6.30 alle ore 19:30, il sabato e i giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- B) attività di manutenzione e cura delle aree a verde privato (tosaerba, decespugliatori ...);
- l'operatività delle attrezzature è consentita nei seguenti intervalli temporali:
- . giorni feriali, 8:00-13:00 e 15:00-20:00;
- . giorni festivi, 10:00-12:00 e 16:00-20:00.
- le attrezzature devono essere conformi, per ciò che riguarda i livelli di potenza sonora (Lw), alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, contenendo la propagazione sonora nei confronti delle aree adiacenti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.
- C) uso all'aperto di macchine e/o attrezzature a fini domestici, hobbistici;
- l'utilizzo delle attrezzature deve avvenire entro i seguenti limiti orari:
- . nei giorni feriali, escluso il sabato, 8:00-13:00 e 15:00-20:00;
- . nei giorni festivi, 10:00-12:00 e 16:00-20:00.
- D) attività di impianti di autolavaggio localizzati in aree residenziali che utilizzano sistemi automatizzati (aspiratori automatici, lavajet, ... ecc.).
- gli impianti di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle aree residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.
- E) impianti di segnalazione sonora (sirene) a servizio di stabilimenti industriali.
- gli impianti sono consentiti a condizione che non siano localizzati in prossimità di aree residenziali e debbano segnalare orari di inizio e di termine del lavoro nel seguente intervallo orario: 6:00-24:00
- F) impianti di diffusione sonora installati su veicoli a scopo pubblicitario.
- gli impianti sono consentiti unicamente in forma itinerante, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative (art. 59, C.d.S.); all'interno dei centri abitati, la diffusione sonora è consentita nei seguenti orari: giorni feriali, 8:00-13:00 e 15:00-19:00
- G) dispositivi anti stormo
- l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito qualora la protezione delle coltivazioni non possa essere affidata a accorgimenti tecnologici meno disturbanti per la popolazione; i dissuasori possono essere utilizzati nel rispetto dei criteri seguenti:
- . posizionamento dei dispositivi ad una distanza minima dalle abitazioni pari a 100 m, con la bocca di sparo non orientata verso gli edifici;
- . al fine di evitare manomissioni da parte di estranei, i dispositivi andranno adeguatamente protetti mediante recinzione o altre forme di salvaguardia;



- . intervalli orari di utilizzo: 7:30-13:00 e 15:00-19:00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- . nel caso di piccoli vigneti, va valutata la sostituzione dei dispositivi con altri non rumorosi.
- H) dispositivi antigrandine (cannoni ad onde d'urto).
- l'uso dei dispositivi è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- . localizzazione dei dispositivi lontano da abitazioni, ad una distanza comunque mai inferiore a 200 metri dai fabbricati, con l'esclusione di quelli di proprietà degli utilizzatori del servizio;
- . periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 15 marzo al 31 ottobre.
- I) Razzi e fuochi d'artificio/spettacoli pirotecnici.
- l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono di norma vietati su tutto il territorio comunale. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione delle seguenti circostanze:
- . sagre paesane, feste, celebrazioni, eventi culturali, sociali e sportivi;
- . particolari ricorrenze.
- L) Manifestazioni ove di realizzi l'adunanza di persone anche con la partecipazione di filarmoniche o bande (comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, riti religiosi anti itineranti, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche, ...) con l'uso di apparecchi elettroacustici limitato all'amplificazione della voce.
- M) Attività di ristrutturazione interna alle unità immobiliari, con presenza di ambienti abitativi prossimi al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso.
- le attività sono consentite, fermo restando le limitazioni acustiche assolute e differenziali di legge, purchè svolte nei giorni feriali e nei seguenti intervalli orari:
- . periodo invernale, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
- . periodo estivo, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00

# Art. 17. – Rumorosità non assoggettata a controllo del Comune

- 1- Il controllo del Comune della rumorosità ambientale riguarda l'ambito pubblicistico (cfr. art., comma 4, Regolamento) ovvero mira a correlare, sul territorio comunale, il livello di rumorosità ambientale con le limitazioni acustiche derivanti dal P.C.C.A. verificandone la conformità;
- 2- Non costituiscono materia pubblicistica i seguenti ambiti:
- la verifica del grado di comfort acustico riscontrato all'interno delle abitazioni private, ovvero qualsivoglia vertenza tra privati inerente la rumorosità dei luoghi; prescinde dal controllo del Comune, di cui al presente Regolamento, il criterio della normale tollerabilità individuale nei confronti delle emissioni sonore (art. 844 C.C.);



- la valutazione del superamento dei livelli di esposizione al rumore sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- l'emissione sonora degli impianti di diffusione sonora nei luoghi di intrattenimento danzante e/o luoghi confinati di pubblico spettacolo, regolamentati secondo quanto normato dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215;
- la rumorosità degli impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo collocati all'interno degli edifici o in locali di loro pertinenza (impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria, cancelli e portoni...), assoggetti ai limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997;
- la rumorosità attribuibile agli avventori dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, sale gioco, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, scuole di musica, sala prove ballo, attività ginnica con diffusione sonora ...) e al raduno di persone in genere (assemblee condominiali, conferenze, ...), rumorosità per la quale rispondono gli organizzatori degli eventi. Devono essere adottare idonee misure atte a garantire il rispetto della civile convivenza, ovvero:
- . evitare che il rumore antropico costituisca fonte di inquinamento acustico;
- . assicurare un'adeguata sorveglianza dei luoghi prevenendo eventuali situazioni di disturbo e richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.
- . adottare ogni accorgimento e precauzione necessaria affinché la permanenza nei luoghi sia limitata al solo tempo necessario per l'allontanamento.

#### TITOLO V DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE

#### Art. 18. – Isolamento acustico degli edifici

- 1- Gli ambienti abitativi devono garantire adeguata protezione degli abitanti per quanto riguarda i rumori provenienti dall'area esterna, dalle unità immobiliari, ambienti collettivi o ambienti produttivi posti nelle immediate vicinanze e contigui;
- 2- In linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acustica edilizia, D.P.C.M. 05/12/1997(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), gli edifici e le loro componenti edilizie ed impiantistiche dovranno soddisfare le limitazioni acustiche di cui alle tabelle A e B dello stesso D.P.C.M. (cfr. tab. seg.).

Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
В	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
С	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative, culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Categoria	Descrizione secondo D.P.C.M. 5/12/1997	R'w (dB)	D <sub>2m,n</sub> T	L'a	Laseex	Las
A	Residenza e assimilabili	50	40	63	35	35
В	Uffici e assimilabili	50	42	55	35	35
c	Alberghi, pensioni e assimilabili	50	40	63	35	35
D	Ospedali, cliniche e assimilabili	55	45	58	35	25
E	Attività scolastiche e assimilabili	50	48	58	35	25
F	Attività ricreative, culto o assimilabili	50	42	55	35	35
G	Attività commerciali o assimilabili	50	42	55	35	35



- 3- In linea con quanto disposto dall'art. 29, LR n. 16/2007, alla documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire degli edifici è allegata la Relazione acustica a firma del progettista o di tecnico competente in acustica. Il documento mira a verificare, in fase previsionale, il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui alla normativa vigente (D.P.C.M. 05/12/1997 e L.R. n. 16/2007);
- 4- Per gli edifici adibiti a civile abitazione la Relazione acustica di cui al comma 3, può essere sostituita da "autocertificazione" asseverata da tecnico abilitato.

#### TITOLO VI. REGIME SANZIONATORIO

#### Art. 19. - Competenze del Comune

- 1- Nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e in ambiente abitativo (D.P.C.M. 01/03/1991, Legge n. 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997, L.R. n. 16/2007), sono di competenza del Comune:
- la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento ed integrazione con gli strumenti urbanistici adottati dal Comune;
- l'adozione di regolamenti e/o atti normativi di ambito locale per l'attuazione della disciplina nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della legislazione vigente per la tutela dall'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, sorgenti sonore fisse, macchine ed impianti rumorosi e attività svolte all'aperto;
- il controllo sull'osservanza delle disposizioni relative all'attuazione della disciplina nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico, con particolare riferimento alla relativa rispondenza nei contenuti della documentazione fornita da privati e/o altri soggetti economici;
- il regime autorizzativo inerente le attività rumorose a carattere temporanee di cui al Titolo III del presente Regolamento;
- il controllo delle limitazioni orarie previste dalle autorizzazioni in deroga.


#### Art. 20. – Attività di controllo

- 1- Nell'attività di controllo inerente il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico, il Comune può avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG;
- 2- Il Comune, anche a seguito di segnalazione di uno o più cittadini, può richiedere al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente Regolamento;
- 3- Le violazioni alle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico e ai contenuti del presente Regolamento, comportano l'applicazione del regime sanzionatorio di cui agli art. 25 e 26 del presente Regolamento.



#### Art. 21. – Segnalazioni rumore ambientale molesto

1- Ogni cittadino che rilevi un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità ambientale può segnalarne in forma scritta (Allegato F) la presenza all'Ufficio Tecnico del Comune richiedendo, se necessario, il supporto tecnico dell'ARPA FVG (Allegato G) per le verifiche strumentali del caso;



2- Fatto salvo l'ambito pubblicistico (cfr. art. 17 comma 1), di competenza comunale, ogni forma di



rumorosità ambientale molesta avvertita dai cittadini, può essere segnalata ai responsabili facendo riferimento a quanto normato nell'ambito del diritto civile (art. 844 C.C.) e del diritto penale (art. 659 C.P.).

3- L'incauta segnalazione di rumorosità ambientale ritenuta molesta senza fondamento, è assoggettata al regime sanzionatorio di cui all'art. 22.

#### Art. 22. - Sanzioni amministrative

1- Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate:

Rif. art.	Descrizione	Sanzione (€/minmax.)
Art. 5, 6	- Mancata presentazione o presentazione di documentazione	1.000,00-3.000,00
	carente e/o mendace di Valutazione di impatto acustico	
	(V.P.I.A.) e/o Valutazione di clima acustico (V.P.C.A.)	
Art. 7,8,9	- Mancata presentazione o presentazione di documentazione	500,00-1.000,00
	carente e/o mendace inerente l'attività di P.M.I.	
	- Mancata presentazione/realizzazione dei Piani di	
	risanamento acustico	
Art. 11	- Mancata richiesta di Autorizzazione in deroga e/o mancata	250,00-1.000,00
	realizzazione delle prescrizioni	
Art. 16	- Mancata osservazione delle limitazioni inerenti attività non	250,00-1.000,00
	assoggettate ad autorizzazione in deroga	
Art. 21	- Incauta segnalazione di rumorosità ambientale molesta	100,00-500,00
Titolo III	-Mancata osservazione delle limitazioni orarie previste dalle	250,00-500,00
	autorizzazioni in deroga	

#### Art. 23. – Procedura sanzionatoria

- 1- Nei casi in cui sia stata accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Comune emanerà, in maniera conseguenziale, i seguenti provvedimenti:
- . inoltro, al responsabile dell'attività rumorosa, di una diffida, con la quale verrà richiesto di ottemperare, entro il termine di tempo indicato, alle disposizioni dettate dal Regolamento e/o alle altre disposizioni legislative cogenti. La diffida potrà contenere la richiesta di idonea documentazione che comprovi l'avvenuto superamento delle criticità acustiche emerse;
- . scaduti i termini della diffida ed accertato il perdurare della violazione, il Comune irrogherà le sanzioni previste di cui all'art. 22, in relazione all'entità del disagio arrecato, disponendo conseguentemente i seguenti provvedimenti:



- inibizione dell'uso delle sorgenti sonore disturbanti e/o sospensione delle attività rumorose;
- sospensione degli atti autorizzativi inerenti l'esercizio dell'attività;
- revoca dell'autorizzazione in deroga

#### Art. 24. – Prerogative del Sindaco

- 1- Qualora la tutela della salute pubblica e dell'ambiente ponga urgenti condizioni di necessità, il Sindaco può disporre, con specifica ordinanza, la cessazione di attività e/o inibire il funzionamento di impianti ritenuti rumorosi, al fine di rimuovere le cause che originano l'inquinamento acustico;
- 2- Il Sindaco, con specifica ordinanza, può inoltre disporre:
- l'esercizio delle attività rumorose, aventi carattere straordinario ed eccezionale, che si svolgano in aree aperte al pubblico non considerate dal presente Regolamento, prevedendone le necessarie limitazioni di orario;
- la predisposizione di dispositivi, temporanei e/o particolari, atti a contenere le emissioni sonore di impianti rumorosi;
- le prescrizioni di procedure particolari, atte a contenere la rumorosità delle attività rumorose;
- 3- Le facoltà esercite dal Sindaco di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo tale prerogativa di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### TITOLO VI II - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 25. – Coordinamento con gli strumenti urbanistici

- 1- Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati dal Comune e le relative varianti, dovranno essere coordinati con quanto pianificato dal P.C.C.A.;
- 2- Il Regolamento di igiene e sanità ed il Regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, dovranno essere coordinati con quanto pianificato dal P.C.C.A..
- 3- Nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici vigenti, in caso di variante del PRGC, dei Piani attuativi e/o di settore, sarà predisposta Verifica di Compatibilità acustica redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale. La Verifica di compatibilità costituisce documentazione necessaria al fine di verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi in variante, rispettino quanto stabilito dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte ad evitare l'insorgere di condizioni di criticità acustica. Nel caso in cui la Verifica di Compatibilità evidenzi difformità con quanto stabilito dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, la stessa conterrà idonea proposta di revisione del Piano stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate.



## Art. 27. Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 gg. all'Albo Pretorio Comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali inerenti la materia acustica.



# **ALLEGATI**



MARCA DA BOLLO (16,00 €) solo sull'originale

# Allegato A1

MODELLO PER PICCOLE MEDIE IMPRESE (D.P.R. 227/2011) CON PRESENZA DI SORGENTI SONORE CHE NON RISPETTANO I LIMITI DI CUI D.P.C.M. 14/11/1997

ACUSTICO (artt. 38 e 47 del I		A ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO
Il sottoscritto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
nato a	il	residente in
		Provincia
		età
con sede legale in	via	CAP:
Provincia di	C.F./P. IVA	
con riferimento alla richiesta . Permesso di costruire . Denuncia di inizio attività . Segnalazione certificata di i . Altro	nizio attività	ivo (cfr. D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	el D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci si, contenenti dati non più rispondenti a verità ARA
- che la propria attività ha le		
	_	ese e 10 per le microimprese)
•		(10 per le piccole imprese e 2 per le microimprese)
-		i Euro (10 per le piccole imprese oppure 2 per le
microimprese)		
- che l'allegata copia di Valut	azione previsionale di impa	tto acustico (V.P.I.A.) predisposta per opera di tipo:
. Ristorante		
. Pizzeria		
. Trattoria		
. Bar		
. Palestra		
. Altra attività diversa da que	lle indicate all'Allegato B de	el D.P.R. 227/2011
. Mensa		
. Attività ricreativa culturale		
. Agriturismo		
. Attività ricreativa di spettac	olo	
. Sala da gioco		
è stata consegnata al sottoso	·	
		iliti ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l) della Legge
26/10/1995 n. 447 e dell'arti		
		to ha informato il sottoscritto in relazione agli
<ul><li>obblighi/accorgimenti/interv</li><li>. sono stati attuati;</li></ul>	enti necessari per il rispetto	o dei limiti di rumore e che tali accorgimenti/interventi:

. saranno attuati e non appena terminati il sottoscritto presenterà apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto



di notorietà.

- che nell'esercizio dell'attività di cui sopra dovrà attenersi alle modalità indicate nell'allegata relazione tecnica, redatta dal tecnico incaricato sulla base della struttura e dell'organizzazione del pubblico esercizio con la presente dichiarata e che tali prescrizioni costituiscono parte integrante dell'autorizzazione amministrativa alla quale copia della presente dovrà essere allegata ed esibita agli organi di vigilanza che eventuali modificazioni relative alle caratteristiche sopraindicate dovranno essere preventivamente valutate sotto il profilo dell'impatto acustico ed essere oggetto di nuova V.P.I.A.

relazione tecnica di impatto acustico: 2 copie cartacee ed una copia su supporto informatico
Luogo e data Il dichiarante
Il Sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
NOTA 1: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).  NOTA 2: rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'integrazione della presente dichiarazione con la documentazione standard di impatto acustico.
In relazione a quanto stabilito dalla L.R. 16/2007 e dalla L. 447/95 e D.P.C.M. 14/11/1997, la relazione di valutazione previsionale di impatto acustico (o V.P.I.A.) dell'attività prevista nell'immobile di cui sopra, e stata redatta secondo quanto previsto dai criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico approvati con D.G.R. n.2870/2009 dalla sezione specifica prevista per tipologia di attività prevista dai Criteri stessi)
Luogo e data
Il Tecnico Competente in Acustica
Il Sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
NOTA 1: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non

NOTA 2: rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'integrazione della presente dichiarazione

autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

con la documentazione standard di impatto acustico.



MARCA DA BOLLO (16,00 €) solo sull'originale

# Allegato A2

MODELLO PER PICCOLE MEDIE IMPRESE (D.P.R. 227/2011) CON PRESENZA DI SORGENTI SONORE CON RISPETTO DEI LIMITI DI CUI D.P.C.M. 14/11/1997

nato a	il		residente in
via	n. C	CAP:	Provincia
con sede legale in	 Vi	ia	CAP:
Provincia di (	C.F./P. IVA		CAP:
con riferimento alla richiesta del seg	guente titolo ab	ilitativo	(cfr. D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.)
. Permesso di costruire			
. Denuncia di inizio attività			
. Segnalazione certificata di inizio at	tività		
. Altro			
	•		el D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci contenenti dati non più rispondenti a verità
	D	OICHIAR	4
<ul> <li>. Oppure un bilancio annuo non su microimprese)</li> <li>- che la tipologia di attività è la segu</li> <li>. Ristorante</li> <li>. Pizzeria</li> <li>. Trattoria</li> <li>. Bar</li> </ul>	) per le piccole a 50 milioni di E periore a 43 m	imprese Euro (10	e 10 per le microimprese) per le piccole imprese e 2 per le microimprese) i Euro (10 per le piccole imprese oppure 2 per le
. Palestra			
•	cate all'Allegato	B del D	P.R. 227/2011
. Mensa			
. Attività ricreativa culturale			
. Agriturismo			
. Attività ricreativa di spettacolo			
. Sala da gioco	/_++::+\		
- che le modalità di svolgimento dell	attivita sono ie	e seguer	iu:
. Solo interna			
. In area esterna autorizzata che son . Musica di sottofondo interna	io presenti le se	eguenti	sorgeniu accessorie:
. Musica di sottofondo interna . Musica di sottofondo esterna			
	intorni in n	oro di	
. Apparecchi TV, videogiochi o video	miterni: in num	iero ar	



. Impianti di condizionamento e refrigerazione di limitata potenza installati su supporti antivibrante . Intrattenimenti musicali dal vivo o con deejay o karaoke
. Gruppi frigo esterni
. Estrattori d'aria esterni
. Impianti di condizionamento e refrigerazione di limitata potenza installati su supporti antivibrante e collocati
lontano da altre unità immobiliari e recettori
. Impianti di emissione di flussi convogliati rumorosi;
. Gruppi elettrogeni;
. Lavorazioni connesse all'attività svolte all'aperto;
. Lavorazioni rumorose svolte all'interno dell'attività.
. Altro
<ul> <li>che non sono presenti le seguenti sorgenti accessorie:</li> <li>Gruppi frigo all'esterno</li> <li>Estrattori d'aria</li> <li>Impianti di diffusione sonora, videogiochi</li> <li>Lavorazioni effettuate all'esterno (eccetto carico/scarico)</li> </ul>
- che gli orari di apertura sono:  . Diurno (nel periodo compreso tra le 6:00 e le 22:00): specificare l'orario  . Notturno (nel periodo compreso tra le 22:00 e le 6:00): specificare l'orario
Luogo e data Il dichiarante

Allega la seguente documentazione tecnica:

. Apparecchi TV, videogiochi o video esterni: in numero di

- . planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, compresa la planimetria dell'edificio con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali;
- . estratto del P.R.G.C. e del P.C.C.A. vigente della zona per un'intorno sufficientemente ampio;
- . ubicazione, in planimetria, dei più vicini recettori presenti (abitazioni, edifici pubblici, parchi, aree giochi, ecc...);
- . descrizione approfondita dell'attività, degli orari e della frequenza di esercizio, specifica dei macchinari e lavorazioni presenti all'interno del fabbricato, codice ISTAT e/o categoria di appartenenza, indicazione di eventuali zone di carico/scarico e movimentazione merci;
- . dichiarazione attestante se l'attività rientra o meno nelle attività produttive a ciclo continuo come definito dal l'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Il Sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

NOTA 1: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

NOTA 2: rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'integrazione della presente dichiarazione con la documentazione standard di impatto acustico.



MARCA DA BOLLO (16,00 €) solo sull'originale

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O	APERTO AL PU	BBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI
Il sottoscritto		
nato a	il	residente in
via	_ n CAP: _	Provincia
in qualità di	della socie	età
con sede legale in	via	CAP:
Provincia di C.F./P.	IVA	CAP:
per l'attivazione della seguente manifesta: DENOMINAZIONE:	zione a caratte	re temporaneo:
es. palazzetti dello sport, nelle piazze del c	APERTO O AL C centro storico)	HIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad piano-bar esercitati a supporto di attività principale
come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ec SAGRE PAESANE, manifestazioni di parti	cc.; ito, sindacali, p	parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga
durata con balere, diversi punti di spettaco	olo quali cabare	et, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre,
ecc.		
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO, CIRCO E Altro		
con sede in via/luogo:		n
per il periodo dal (gg/mm/aa)		n n al (gg/mm/aa)
	CON RIFERI	
all'autorizzazione in deroga per attività ter	mporanea ai se <b>DICHIA</b>	ensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L 447/95 NRA
1. di sostenere gli oneri derivanti dal proce	dimento di ver	ifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione
delle prescrizioni contenute nell'autorizzaz la trasmissione all'ARPA FVG dei propri da	_	o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora fini dell'emissione della relativa
	documentazio	ne tecnica, redatta da tecnico competente in acustica
a) tutte le notizie utili a caratterizzare acus	sticamente le a	attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie vello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza
b) stima previsionale dei livelli sonori pre livelli sonori attesi per l'esposizione al pub	· ·	nità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e
c) misure di mitigazione acustica adottate, All'istanza vanno altresì allegati:	, o che si inten	dono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.
	e la classificazi	one acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da
d) la classificazione urbanistica (P.R.G.C.) e relativa legenda;		

Piano Comunale di Classificazione Acustica REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00)



MARCA DA BOLLO (16,00 €) solo sull'originale

Allegato C	
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSII	MILABILI

Il sottoscritto		
nato a	il residente in	
via	n CAP: Provincia	
in qualità di	della società	
con sede legale in	via	CAP:
Provincia di	via C.F./P. IVA	
per l'attivazione di un cantiere:		
. stradale o assimilabile;		
. cantiere edile nuove abitazion	i;	
. cantiere edile per la ristruttura	azione o la manutenzione straordinaria di fab	bricati;
. altro: (specificare)		
con sede in via/luogo:		n
per il periodo dal (gg/mm/aa) _	al (gg/mm/aa)_	
	CON DIFFERINGENTO	
	CON RIFERIMENTO	
all'autorizzazione in deroga per	l'attività di cantiere ai sensi dell'art. 6, comm	na 1, lettera h) della L.447/95:
	DICHIARA	
	ettare gli orari e/o i giorni limite indicati nell'a	_
2. di sostenere gli oneri derivant	i dal procedimento di verifica del rispetto dei	limiti acustici in caso di violazione

fattura a proprio carico. Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera).

la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa

- Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora. All'istanza vanno altresì allegati:
- d) planimetria in scala adeguata (preferibilmente su CTRN), dalla quale siano chiaramente desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere; e) la classificazione urbanistica (P.R.G.C.) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;



f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

#### DATA TIMBRO / FIRMA

\_\_\_\_\_

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



MARCA DA BOLLO (16,00 €) solo sull'originale

#### Allegato D

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO A CARATTERE SPORTIVO (O ASSIMILABILI)

Il sottoscritto				
nato a		il	residente in	
via	n	CAP:	Provincia	
in qualità di	de	ella societ	à	
con sede legale in		_ via		CAP:
Provincia di	C.F./P. IVA			
per l'attivazione della seguer	nte manifestazione s	sportiva		
DENOMINAZIONE:				
. MANIFESTAZIONE SPORTIV	A NON MOTORISTIC	A, ALL'AP	ERTO O AL CHIUSO (in	strutture non dedicate)
. MANIFESTAZIONE SPORTIV	A MOTORISTICA			
con sede in via/luogo:				n
per il periodo dal (gg/mm/aa	)		_ al (gg/mm/aa)	

#### CON RIFERIMENTO

all'autorizzazione per l'attività temporanea ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95:

#### **DICHIARA**

- 1. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico. Allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:
- a) tutte le informazioni utili a caratterizzare acusticamente le attività (sorgenti sonore, tecnologie, livelli sonori, tipologia di emissione sonora...);
- b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e nei confronti del pubblico.
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d)la classificazione urbanistica (P.R.G.C.) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- e) durata dell'attività oggetto della richiesta, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi;
- Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA TIMBRO / FIRMA	

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



MARCA DA BOLLO (16,00 €) solo sull'originale

#### Allegato E

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI CARATTERE MUSICALE

_ il residente in	
CAP: Provincia	
della società	
via	CAP:
sportiva	
rutture non dedicate)	
	n
al (gg/mm/aa)	
	CAP: Provincia lella società via sportiva rutture non dedicate)

#### **CON RIFERIMENTO**

all'autorizzazione per l'attività temporanea ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95:

#### **DICHIARA**

- 1. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico. Allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:
- a) tutte le informazioni utili a caratterizzare acusticamente le attività (sorgenti sonore, tecnologie, livelli sonori, tipologia di emissione sonora...);
- b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e nei confronti del pubblico.
- c)misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d)la classificazione urbanistica (P.R.G.C.) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- e) durata dell'attività oggetto della richiesta;
- Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA TIMBRO / FIRMA	Ą		

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



# Allegato F

SEGNALAZIONE PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

INFORMAZIONI SUI RICETTORI			
• Referente degli esponenti (*)			
gnome e Nome			
Indirizzotel:			
(*) specificare le persone disturbate che sottoscrivono			
Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore			
Comune di via			
• Tipologia di insediamento esposto al rumore (abitazione singola, gruppo di abitazioni singole, condominio, scuola, ospedale, casa di riposo, ecc)			
INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE  • Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di rumore			
Ditta /struttura viaria:			
Breve descrizione della sorgente di rumore			
• Rispetto all'insediamento la sorgente sonora è ubicata:			
- all'interno dello stesso edificio di residenza			
- all'esterno			
Orario/periodo in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo			
ORARIO: DURATA:			
- inferiore ai 15 minuti			
- tra i 15 e 60 minuti			
- oltre i 60 minuti			
- la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6,00-22,00)			
- la sorgente è attiva solo in un periodo notturno (22,00-6,00)			
- la sorgente è sempre attiva			
• L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche (A.A.S., A.R.P.A, Polizia locale, Forze dell'ordine,)			
NOTE			
data			



RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE
Esposto da
Settore/Servizio
in data



# Allegato G

INFORMAZIONI MINIME DA INVIARE ALL'ARPA FVG PER LA RICHIESTA D'INTERVENTO TECNICO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO (a cura dell'Ufficio Comunale)

INFORMAZIONI SUI RICETTORI		
• Esponente:		
Cognome e nome	Indirizzo	tel
• Ubicazione dell'insediamento es	posto al rumore	
Comune divia	n	si trova ad una distanza di circa
dalla sorgente disturbante		
• Tipologia dell'insediamento espo	osto al rumore abitazione singo	ola gruppo di abitazioni singole condominio
scuola ospedale casa di riposo altre	0	
• Classificazione acustica e/o urbai	nistica dell'edificio	
CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APP	PROVATA (L.n. 447/1995)	
CLASSE I		
CLASSE II		
CLASSE III		
CLASSE IV		
CLASSE V		
CLASSE VI		
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	ZONA A ZONA B ZONE ESCLUS	SIVAMENTE STRADALI
• Nominativi di eventuali cittadini	disturbati ad ospitare i tecnici	ARPA per l'esecuzione di eventuali
rilievi fonometrici		
1)sig		tel
2)sig		tel
3)sig		tel
4)sig		tel
INFORMAZIONI SULLA SORGENTE		
<ul> <li>Ubicazione dell'insediamento/inf</li> </ul>	frastruttura fonte di disturbo	
Comune		
di		
impianto a ciclo produttivo continu	•	
se SI data di inizio della sua attivaz		
• Denominazione dell'insediament	-	
Ragione sociale		
Sede legale		
Rapp.legale		
Classificazione acustica e/o urbai		
• Classificazione acustica e/o urbai		
CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APP	PROVATA (L.n. 447/1995)	
CLASSE I		
CLASSE II		
CLASSE III		
CLASSE IV		
CLASSE V		
CLASSE VI		

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ZONA A ZONA B ZONE ESCLUSIVAMENTE STRADALI



• La sorgente è connessa ad attività:
industriale artigianale commerciale di servizi professionale infrastruttura viaria
• La sorgente è costituita da:
Impianto produttivo Movimentazione merci Pubblico esercizio Ferrovia Strada
altro
Breve descrizione della sorgente di rumore
Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:
all'interno dello stesso edificio all'esterno
• Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo
ORARIO:;
DURATA: inferiore ai 15 minuti tra i 15 e 60 minuti oltre i 60 minuti
la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22) la sorgente è attiva solo in un periodo notturno (22-6)
la sorgente è sempre attiva
L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche
A.A.S. Polizia locale Altre forze dell'ordine altro
Si allega alla presente:
1) estratto planimetrico dell'area in cui risiedono la sorgente disturbante e gli edifici disturbati e la loro individuazione;
2) copia dell'esposto (Allegato F) depositata a questa amministrazione comunale/provinciale;
3) eventuali verbali di sopraluoghi effettuati dal comune.
Per presenziare ad eventuali rilievi tecnici, il personale comunale è a disposizione.
non è a disposizione.
Per la pratica il referente comunale/provinciale
è